CAMERA DEI DEPUTATI N. 4533-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio

Presentato alla Presidenza il 15 maggio 1976

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un

TESTO
APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e pre-

NOTA: Testo approvato dalla IX Commissione permanente Lavori pubblici.
Il relatore Fusaro è stato autorizzato a riferire oralmente dall'Assemblea il 19 maggio 1976.

mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

stiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo le parole: « lire 9.000 milioni » *sono sostituite con le parole:* « lire 3.000 milioni ».

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà estinto in trentacinque annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà somministrato in base a richiesta dell'Ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sarà assistito da garanzia sussidiaria dello Stato.